

Causa di esclusione dal regime forfetario – Possesso di partecipazioni

Tra le cause di esclusione dal regime forfetario, la legge di bilancio 2019 interviene su quelle connesse al possesso di partecipazioni.

Fino al 31.12.2018, il regime forfetario era precluso dal contemporaneo possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), o in S.r.l. in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).

In base alla nuova formulazione della disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono accedere al regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività:

- **possiedono** una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- oppure **controllano**, direttamente o indirettamente, **S.r.l.** o **associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Rispetto alla previgente versione della disposizione è stato esplicitamente aggiunto il riferimento alle imprese familiari, nonché alle S.r.l. non in regime di trasparenza (in precedenza, la causa ostativa era limitata alla partecipazione in S.r.l. che avevano optato per la trasparenza fiscale) e alle associazioni in partecipazione.

La partecipazione in S.r.l. (trasparenti o meno) preclude l'utilizzo del regime solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
- la S.r.l. deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario.

La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. D'altra parte, fino ad una espressa indicazione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, per assicurarsi l'accesso al regime forfetario nel 2019, sarebbe stato preferibile cedere prudenzialmente la partecipazione entro la fine del 2018¹.

L'introduzione del **concetto di controllo diretto o indiretto** prevede, infatti, che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una S.r.l. potrebbe non

¹ Rivetti P. "L'estensione del regime forfetario", *Biblioteca Eutekne* - www.eutekne.it, dicembre 2018, pp. 82 - 84

essere, quindi, considerato un ostacolo per l'adesione al regime forfetario che partirà dal 2019. Così come non dovrebbe rappresentare nessun ostacolo all'utilizzo del regime nel 2019 il possesso da parte di un avvocato della quota di maggioranza di una S.r.l. operante nel settore immobiliare.

Saranno, tuttavia, fondamentali i chiarimenti interpretativi ufficiali delle Entrate, con particolare riferimento alle nuove cause ostative per l'accesso al regime "ampliato" dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) e, in particolare, su ciò che debba essere inteso per partecipazione contemporanea da parte del contribuente forfetario a S.r.l. da esso controllate anche indirettamente, nonché cosa debba intendersi per esercizio di attività economica anche indirettamente riconducibile a quella svolta².

Il regime forfetario è generalmente conveniente e semplice, ma tale rimane solo se non succede qualche "incidente" da accertamento a complicare la questione. In attesa dei chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, dunque, sembra opportuna una certa cautela nella fatturazione delle operazioni, in quanto sia per accedere che per mantenere le agevolazioni fiscali negli anni successivi si dovranno possedere anche i presupposti della normativa.

² Zappi A., "Regime forfetario, monitoraggio su tutte le cause ostative", *Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore*, 11.01.2019